



COMUNE DI LUCCA SICULA

PROV. DI AGRIGENTO

ORDINANZA N. 15 DEL 17 MAG. 2019 Fuochi controllati in agricoltura 2019

IL SINDACO

Premesso che la stagione estiva comporta un alto pericolo di incendi nei terreni incolti e/o abbandonati, incendi di diversa natura che apportano grave pregiudizio sia all'incolumità pubblica che al patrimonio boschivo e agricolo;

Considerato che l'abbandono e l'incuria, da parte dei privati dei fondi agricoli, comportano il proliferare di erbe, di rovi e di sterpaglia che, per le alte temperature estive, sono causa predominante di combustione ed incendi;

. **Visto** il Decreto legislativo 31/03/1998 n. 112, di conferimento funzioni e compiti amministrativi alle regioni e agli enti locali in attuazione del capo I della Legge 15 marzo 1997 n. 59 e ss.mm.ii. che fra le attività di protezione civile comprende la lotta agli incendi boschivi;

. **Vista** la Legge quadro in materia di incendi boschivi n. 353 del 21/11/2000;

. **Vista** la L.R. n. 16 del 6/4/1996 e successive modifiche ed integrazioni che :

-all'art. 33, prevede che l'attività regionale di prevenzione incendi e la lotta contro gli incendi dei boschi e della vegetazione sia diretta alla protezione del patrimonio forestale pubblico e privato, dei terreni agricoli, del paesaggio e degli ambienti naturali, nonché a garantire la sicurezza delle persone e degli animali;

-all'art. 42, vengono individuate aziende, enti e società che sono tenuti a mantenere pulite, tramite operazioni meccaniche, le banchine e le scarpate delle vie di comunicazione di loro pertinenza immediatamente adiacenti alle aree boscate e cespugliate;

. **Vista** l'O.P.C.M. del 28/08/2007 n. 3606: "disposizioni urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare lo stato di emergenza in atto nei territori delle regioni tra le altre anche della Sicilia in relazione ad eventi calamitosi dovuti alla diffusione di incendi e fenomeni di combustione". All'art. 1 comma 5, prevede che i Sindaci dei comuni interessati della presente ordinanza, assicurino il rispetto delle norme per ridurre l'incendiabilità dei campi e dei boschi, il cui rispetto va assicurato anche mediante il decespugliamento e l'esportazione dei residui colturali;

. **Vista** la Legge 225 del 24/2/1992;

. **Visto** l'art. 9 della Legge 01/03/1975 n. 47 e successive modifiche ed integrazioni;

. **Vista** la Legge n. 424 del 04/08/1984;

. **Visto** l'art. 33 della Legge n. 1570 del 27/12/1941;

. **Vista** la L.R. n. 14 del 31/8/1998 e successive modifiche ed integrazioni;

. **Visti** gli artt. 17, 54, e 59 del T.U. della Legge di P.S.;

. **Visto** il Decreto Legislativo n. 112 del 31/3/1998 e successive modifiche ed integrazioni;

. **Visto** l'art. 38 della L. n. 142 dell'8/6/1990, recepita dalla L.R. N. 48 dell'11/12/91 e successive modifiche ed integrazioni;

. **Visto** il Decreto Legislativo n. 267 del 18/8/2000, con particolare riguardo all'art. 54 in materia di Ordinanze Sindacali contingibili ed urgenti per la prevenzione e l'eliminazione di gravi pericoli per la pubblica incolumità ;

. **Visti** gli artt. 423, 424, 449 e 650 del Codice Penale;

- Visto il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n.297 del 4/6/2008;
- Vista la delibera esecutiva del C.C. n. 28 del 23/9/2008, con la quale è stato approvato il Regolamento Comunale per la disciplina delle modalità di impiego di Fuochi controllati in agricoltura di cui all'art.40, comma 1° e 4 bis della citata L.R. 6/4/96 n.16;
- **Dato atto che** con il Decreto Legge n. 91 del 24/06/2014 convertito con Legge 11/08/2014, n. 116 sono stati introdotte novità al sistema di tracciabilità dei rifiuti prevedendo all'art. 14 – comma 8) la possibilità di smaltimento dei residui vegetali derivanti da sfalci, potature e pulitura dei terreni agricoli e forestali mediante combustione in loco, previa Ordinanza Sindacale per la regolamentazione delle modalità;
- **Considerato che** il territorio comunale può essere soggetto a gravi danni causati da incendi con suscettività ad espandersi su aree cespugliate o erborate, comprese eventuali strutture ed infrastrutture atrofizzate poste all'interno delle predette aree, oppure su terreni coltivati, incolti e/o abbandonati e pascoli limitrofi a dette aree, specie nel periodo estivo;
- **Ritenuto necessario**, per evitare ed attenuare la recrudescenza del fenomeno, predisporre per la stagione estiva, misure atte a prevenire, per quanto possibile, il sorgere ed il diffondersi degli incendi con conseguenze per la pubblica incolumità;
- **Rilevato che** nel territorio comunale sono presenti, anche in prossimità di aree aperte al pubblico uso, terreni incolti ed infestati da sterpi ed arbusti che possono essere esca e/o strumento di propagazione del fuoco;
- **Ritenuto**, inoltre alla luce delle novità sopravvenute di dover procedere all'adeguamento della disciplina di riferimento nell'ambito del territorio comunale;
- **Richiamate** tutte le leggi ed i regolamenti vigenti nella Regione Siciliana, ed in particolare quelle in materia di Pubblica Sicurezza e di Polizia Forestale;

DISPONE

1. che nel periodo dal **1 Giugno e fino al 15 ottobre** in prossimità di boschi e nei terreni cespugliosi del territorio comunale, è fatto divieto di:

- accendere fuochi, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli;
- usare fornelli inceneritori che producono faville in boschi e terreni cespugliosi;
- fumare o compiere qualsiasi operazione che possa creare pericolo immediato di incendio nei boschi e nelle aree interessate dalla presenza di cespugli, erba secca, macchia, stoppie, sterpaglie etc...;
- bruciare stoppie, materiale erbaceo e sterpaglie, residui di potature, di giardinaggio o usare ostanze infiammabili nelle suddette aree;
- usare fuochi d'artificio, in occasione di feste e solennità, in aree diverse da quelle appositamente individuate e comunque senza la preventiva autorizzazione da parte degli organi competenti.
- di gettare mozziconi di sigarette dai veicoli in transito sulle strade;
- compiere altra operazione che possa creare pericolo immediato di incendio;

ORDINA

2. I proprietari e/o conduttori di aree agricole non coltivate, di aree verdi urbane incolte, di proprietari di villette e gli amministratori di stabili con annesse aree a verde, i responsabili di cantieri edili e stradali, artigianali e commerciali con annesse aree pertinenziali, dovranno provvedere ad effettuare a propria cura e spese, i relativi interventi di pulizia dei terreni invasi da vegetazione, mediante rimozione di ogni elemento o condizione che possa rappresentare pericolo per l'incolumità e l'igiene pubblica. In particolare dovranno provvedere all'estirpazione di sterpaglie e cespugli, nonché al taglio di siepe vive, di vegetazione e rami che si protendono sui cigli delle strade ed alla rimozione di rifiuti nonché di quant'altro possa essere veicolo di incendio. Tali condizioni dovranno essere contenute per tutto il periodo estivo.

3. Al fine di evitare propagazione di incendi tutti i proprietari conduttori di fondi devono eliminare le sterpaglie e la vegetazione secca intorno ai cigli stradali, fabbricati e impianti nonché dai confini di proprietà per una fascia di rispetto non inferiore a mt. 10.

4. Gli enti pubblici proprietari di strade si dovranno fare carico della pulizia entro il termine del 1° giugno. Ai soggetti incaricati dagli enti pubblici è fatto divieto di bruciare il materiale di risulta che dovrà essere destinato al recupero o avviato in discarica.

5. Tuttavia nel periodo compreso dal 15 giugno al 15 luglio e dal 15 settembre al 15 ottobre, oltre la distanza di mt. 200 dei boschi, se le condizioni meteorologiche lo consentono, previa comunicazione formale al Distaccamento Forestale competente e dopo aver ricevuto la relativa autorizzazione, nelle ore mattutine ed in assenza di vento, si potrà procedere:

- alla bruciatura delle stoppie e residui di sfalci e potature a condizioni che vengano tracciate lungo il perimetro dell'area da bruciare solchi idonei ad impedire il passaggio del fuoco. Le operazioni di bruciatura dovranno iniziare all'interno del perimetro dei detti solchi e sempre in presenza di più operatori sino al completo spegnimento delle fiamme;
- alla distruzione dei residui derivanti dalla pulitura di coltivazione agricole specializzate, tipo oliveti, vigneti e mandorleti, agrumeti, orti, etc., solo tra le ore 5,00 e le ore 09,00 e solo se la zona circostante sarà stata arata per un raggio di almeno mt. 10 dal punto interessato alla bruciatura di tali residui.
- La quantità giornaliera di materiale vegetale da smaltire mediante combustione in loco non dovrà essere superiore a tre metri steri per ettaro e dovrà essere smaltito in piccoli cumuli.
- In nessun caso e per nessuna ragione è consentito accendere fuochi nelle giornate ventose e nei periodi di scirocco. - Chiunque abbia acceso fuochi secondo le modalità predette deve preventivamente organizzarsi con speciali mezzi di arresto delle fiamme ed attenersi alle prescrizioni del Distaccamento Forestale competente che ha rilasciato la prescritta autorizzazione. Le suddette operazioni devono essere dirette personalmente dal soggetto attuatore assieme ad un congruo numero di persone a supporto, fino a quando il fuoco non sia completamente spento.
- E' fatto obbligo agli interessati, prima di abbandonare la zona, di realizzare interventi di bonifica assicurandosi del perfetto spegnimento dei focolai o braci residui, esercitando la dovuta sorveglianza fino a che ogni rischio di riaccensione sia scongiurato.
- Per i terreni oggetto di incendio, si rimanda alle ulteriori sanzioni, divieti e prescrizioni di cui all'art. 10 della Legge n. 353 del 21 Novembre 2000 (iscrizione nello speciale "catasto dei soprassuoli percorsi dal fuoco" vincolo quindicennale di immodificabilità urbanistica etc.) ed alle sanzioni penali di cui all'art. 11 nel caso di responsabilità dell'incendio.

AVVERTE

E' assolutamente vietato accendere fuochi dall'1 Giugno 2019 al 15 Ottobre 2019

Qualora sia accertato che la mancata osservanza della presente ordinanza possa costituire potenziale pericolo per la pubblica incolumità, l'Amministrazione Comunale potrà agire sostitutivamente in danno ai proprietari.

I soggetti inadempienti saranno responsabili dei danni che, a seguito d'incendi, si dovessero verificare a carico di persone, animali e/o beni mobili e immobili per l'inosservanza della presente ordinanza.

Le violazioni alla presente ordinanza, qualora si generi o si favorisca il propagarsi di un incendio, saranno sanzionate sia penalmente (ai sensi degli artt. 423, 423 bis e 449 del C.P.) e sia amministrativamente (ai sensi del Codice della Strada, del Decreto Legislativo n. 205/2010 e della Legge 353/2000).

Gli ufficiali e gli agenti delle forze dell'ordine sono incaricati di fare rispettare la presente ordinanza e della vigilanza sul territorio comunale

- Gli uffici comunali istituzionali competenti sono incaricati di fare curare la pubblicazione della presente ordinanza che verrà trasmessa:
- A S.E. il Prefetto di Agrigento;
- Al sig. Questore di Agrigento;
- Alla Compagnia Carabinieri di Sciacca e alla Stazione Carabinieri di Lucca Sicula;
- Al Distaccamento del Corpo Forestale di Burgio;
- Al Libero Consorzio di Agrigento – Infrastrutture stradali;
- Al Comando Polizia Municipale.-

La presente Ordinanza è immediatamente esecutiva ed è prorogabile per esigenze riconducibili al perdurare di condizioni di siccità.

A chiunque è fatto obbligo di rispettare la presente Ordinanza.

Chiunque abbia notizia di un incendio dovrà darne avviso telefonicamente al **Numero Unico Emergenze (N.U.E.) : 112** (dal 21 maggio 2019 attivo anche per la Provincia di Agrigento)

Dalla Residenza Municipale, li 17.05.2019

IL SINDACO



Avv. Salvatore Dazzo

Salvatore Dazzo



Il Messaggio di Notificazione

Il Segretario Comunale

CERTIFICAZIONE DI AVVERTITA PERILLOSA
ALL'ALBO PRELONDO ON-LINE
Albo Preloso On-Line del Comune di LUCCA SICCUA
Il presente avviso è stato registrato con il n. *Ed* e pubblicato all'Albo
Preloso on-line sul sito www.comune.lucca.siccu.it di questo Comune,
dal **21 MAG 2019** al **05-06-2019**, in formato pdf).
Lo stesso è stato scaricabile dal sito sopra menzionato, per il medesimo
periodo.